

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(77/539/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i proiettori di retromarcia ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾ ;

considerando che, con direttiva 76/756/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori di retromarcia ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e

di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore di retromarcia ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 23 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et leurs remorques) ⁽⁵⁾, allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede all'omologazione CEE di qualunque tipo di proiettore di retromarcia conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0, II, III e IV.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

⁽¹⁾ GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ Documento della commissione economica per l'Europa E/ECE/324/E/ECE/TRANS 505/ riv. 1 — Add. 22 del 20 agosto 1971.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato II per ogni tipo di proiettore di retromarcia da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori di retromarcia di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori di retromarcia per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori di retromarcia recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato I, compilate per ogni tipo di proiettore di retromarcia che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori di retromarcia muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di

un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori di retromarcia, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori di retromarcia, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. RODGERS

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO 0 ⁽¹⁾: Definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità di prova, colore della luce emessa, conformità della produzione
- ALLEGATO I: Modello della scheda di omologazione CEE
- ALLEGATO II: Condizioni di omologazione CEE e marcatura
- ALLEGATO III ⁽¹⁾: Misure fotometriche
- ALLEGATO IV ⁽¹⁾: Colore della luce emessa, coordinate tricromatiche

⁽¹⁾ I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n. 23 della commissione economica per l'Europa; sono uguali, in particolare, le suddivisioni in punti. Per questo motivo, se un punto del regolamento n. 23 non è trattato nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi per memoria.

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA, MODALITÀ DI PROVA, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. *Proiettore di retromarcia*

Per « proiettore di retromarcia » si intende il faro che serve ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

1.2. *Asse di riferimento*

Per « asse di riferimento » si intende l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore del proiettore per servire da direzione di riferimento ($H = 0^\circ$, $V = 0^\circ$) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.

1.3. *Centro di riferimento*

Per « centro di riferimento » si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del proiettore.

1.4. *Tipo di proiettore di retromarcia*

Per « tipo di proiettore di retromarcia » si intendono quei proiettori di retromarcia che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze riguardano in particolare :

1.4.1. i marchi di fabbrica o commerciali,

1.4.2. le caratteristiche del sistema ottico,

1.4.3. gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento,

1.4.4. il tipo di lampada.

(2.)

(3.)

(4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II deve soddisfare alle disposizioni indicate di seguito.

5.2. I proiettori di retromarcia debbono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e misurati rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (espresse in gradi rispetto all'asse di riferimento).

6.2. L'intensità lungo l'asse di riferimento deve essere almeno di 80 cd.

6.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni in cui il dispositivo può essere visto non deve superare :

— 300 cd nelle direzioni situate nel piano orizzontale o al di sopra di esso,

oppure

— 600 cd nelle direzioni situate al di sotto del piano orizzontale.

6.4. In ognuna delle altre direzioni di misura di cui all'allegato III della presente direttiva, l'intensità luminosa deve avere un valore almeno uguale ai minimi indicati nell'allegato stesso.

7. MODALITÀ DI PROVA

Tutte le misure vanno effettuate con la lampada campione incolore del tipo previsto per il proiettore di retromarcia e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questo tipo di lampada.

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve essere bianco. In caso di dubbio, la verifica deve essere effettuata sulla base della definizione del colore bianco riportata nell'allegato IV.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore di retromarcia recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8. Tuttavia, per un qualsiasi proiettore di retromarcia prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi ai minimi di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti al precedente punto 6.

(10.)

(11.)

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE
(Formato massimo : A 4 [210 × 297 mm])

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di proiettore di retromarcia

- N. di omologazione CEE
1. Tipo di proiettore di retromarcia
 2. Tipo o tipi di lampada previsti
 3. Marchio di fabbrica o commerciale del proiettore
 4. Nome e indirizzo del costruttore
 -
 5. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario
 -
 6. Presentato all'omologazione CEE in data
 7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE
 -
 8. Data del verbale rilasciato da questo servizio
 9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio
 10. Data dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE ⁽¹⁾
 -
 11. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato II, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci, in particolare :
 12. Data dell'omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica ⁽¹⁾
 -
 13. Luogo
 14. Data
 15. Firma
 16. Il disegno n., qui allegato, indica la posizione geometrica di montaggio del proiettore di retromarcia sul veicolo, nonché l'asse di riferimento e il centro di riferimento del proiettore stesso.
 17. Eventuali osservazioni

⁽¹⁾ Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA


1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
 - 1.1. La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.
 - 1.2. Per ogni tipo di proiettore di retromarcia la domanda deve essere corredata :
 - 1.2.1. da una descrizione tecnica succinta, che precisi in particolare il tipo o i tipi di lampada previsti che devono essere conformi alle prescrizioni della commissione internazionale dell'illuminazione (CIE) ⁽¹⁾ ;
 - 1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di proiettore di retromarcia, nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse ;
 - 1.2.3. da due campioni.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I campioni di un tipo di proiettore di retromarcia presentati all'omologazione CEE devono :
 - 2.1.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile ;
 - 2.1.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del o dei tipi di lampade previsti ;
 - 2.1.3. recare l'indicazione « TOP », iscritta orizzontalmente nella parte più alta della superficie luminosa, se ciò è necessario per evitare ogni errore nel montaggio del proiettore di retromarcia sul veicolo ;
 - 2.1.4. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CEE compresi i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4 ; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.2.
3. OMOLOGAZIONE CEE
 - 3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi alle disposizioni degli allegati 0, II, III e IV, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.
 - 3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di proiettore di retromarcia.
 - 3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore di retromarcia ed altre luci, si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico, a condizione che il proiettore di retromarcia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.
4. MARCATURA
 - 4.1. Ogni proiettore di retromarcia conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.

(1) Il gruppo ritiene che indicazioni più precise sulle caratteristiche delle lampade possano essere fissate nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

- 4.2. Tale marchio è costituito :
- da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione :
- 1 per la R. f. di Germania,
 - 2 per la Francia,
 - 3 per l'Italia,
 - 4 per i Paesi Bassi,
 - 6 per il Belgio,
 - 11 per il Regno Unito,
 - 13 per il Lussemburgo,
 - 18 per la Danimarca,
 - IRL per L'Irlanda,
- e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore di retromarcia.
- 4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « AR ».
- 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e », in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo.
- 4.5. Il marchio d'omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando i proiettori di retromarcia sono montati sul veicolo.
- 4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione CEE completo del simbolo aggiuntivo di cui sopra, nel quale le lettere A e R sono unite tra loro.
- 4.7. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore di retromarcia ed altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue :
- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e », seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
 - un numero d'omologazione CEE,
 - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è rilasciata.

Appendice

Esempio di marchio di omologazione CEE



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un proiettore di retromarcia che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) con il numero 1271.


ALLEGATO III

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

- 1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.
- 1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo che :
 - 1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza ;
 - 1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra $10'$ e 1° ;
 - 1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione medesima.

2. PUNTI DI MISURA ESPRESSI IN GRADI RISPETTO ALL'ASSE DI RIFERIMENTO E VALORI DELLE INTENSITÀ MINIME DELLA LUCE EMESSA



- 2.1. La direzione $H = 0^\circ$ e $V = 0^\circ$ corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa dovrà essere orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in cd.
- 2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura sopra citate, sia inferiore al 50 % dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione.

ALLEGATO IV

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

BIANCO: Limite verso il blu: $x \geq 0,310$
Limite verso il giallo: $x \leq 0,500$
Limite verso il verde: $y \leq 0,150 + 0,640 x$
Limite verso il verde: $y \leq 0,440$
Limite verso il porpora: $y \geq 0,050 + 0,750 x$
Limite verso il rosso: $y \geq 0,382$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).
